

---

**ATTENZIONE!**

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una [apposita sezione](#) di questo portale.

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

**A CHI SPETTA**

Hanno diritto alla pensione:

- il **coniuge superstite**, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il **coniuge divorziato** se titolare di assegno divorzile;
- i **figli** (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i **nipoti** minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai **genitori d'età non inferiore a 65 anni**, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai **fratelli celibi inabili** e **sorelle nubili inabili**, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

**REQUISITI**

Il lavoratore deceduto, **non pensionato**, deve aver maturato, in alternativa:

- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D.lvo 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

**INDENNITÀ PER MORTE**

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

- il **lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta**;
- **non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta** per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno **un anno** di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

**INDENNITÀ UNA-TANTUM**

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere [l'indennità una-tantum](#), se:

- **non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta**;
- **non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale**, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- **è in possesso di redditi** non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

**LA DOMANDA**

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it)
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

- 
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

## QUANDO SPETTA

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

## QUANTO SPETTA

L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

## PARTICOLARITÀ

[Integrazione al minimo](#)

[Maggiorazioni sociali](#)

[Incremento delle maggiorazioni](#)

[Importo aggiuntivo](#)

[Quattordicesima mensilità](#)

[Incumulabilità con redditi del beneficiario](#)

[Incumulabilità con altri redditi](#)

[Assegno per il nucleo familiare](#)

[Assegni familiari](#)

[Maggiorazioni per invalidi](#)

[Cause di cessazione del diritto](#)